

# *Il tempi della* **GIUSTIZIA**

## **1. Giustizia e tempo**

Un detto popolare - *“Dio non paga il sabato”* – ha qualcosa da suggerirci sul rapporto tempo-giustizia. *“Dio non paga il sabato”* significa che la Giustizia di Dio non si sottopone alle regole di una contabilità aziendale. Ciò ha per conseguenza che la misura del tempo di Chi realizza la Giustizia divina non sempre è la misura del tempo dell'uomo. La Giustizia con la maiuscola può farsi attendere.

Giobbe, nonostante la proverbiale pazienza, rischia di esplodere a causa del ritardo della giustizia. Egli si rivolge a Dio con toni che sfiorano l'imprecazione. Anche questo racconto ci dice qualcosa sul rapporto tempo/giustizia. Giobbe rimane saldo nella convinzione che Dio non lo abbandonerà e accetta che la misura del tempo della giustizia non sia la stessa dell'uomo.

In effetti, si può dire che talvolta la Giustizia è tardiva, ma nessuno può dire che Dio non sia giusto. Anzi, se talune rappresentazioni mostrano un Dio violento e persino capriccioso, mai nessuna lo mostra ingiusto. Dio non paga il sabato, ma paga. La Giustizia, dunque, si realizza nel tempo, ma non è soggetta al tempo. È

il tempo subordinato alla giustizia, non viceversa.

Una famosa parabola, quella della paga dei lavoranti, contiene un altro profilo del rapporto giustizia/tempo. Stavolta non è in gioco il tempo nel quale si realizza la giustizia, ma il modo in cui la giustizia valuta il tempo. Il tempo serve qui da misura della fatica dell'uomo. Nella parabola viene applicata una regola che nessun contabile umano farebbe propria. Il Padrone paga l'ultima ora allo stesso modo della somma di tutte le ore della giornata lavorativa. Un assurdo di contabilità aziendale. Ma non un assurdo per chi vuol ribadire la propria signoria sul tempo. Il metodo con cui il Padrone compensa i lavoranti implica, di nuovo, l'affermazione della signoria sul tempo. Anche in questo caso, peraltro, la signoria sul tempo non comporta una pretesa di disporre della giustizia. La generosità verso i lavoranti dell'ultima ora non va a scapito del buon diritto dei lavoranti della prima ora, che ricevono il pattuito.

Sotto ogni profilo, insomma, il rapporto tempo/giustizia si configura come un rapporto squilibrato: il tempo in cui la giustizia si realizza è variabile, ma la giustizia non è una variabile del tempo.

## 2. *La giustizia nel tempo*


Che cos'hanno da dirci questi esempi del rapporto tempo/Giustizia rispetto alla nostra, umana e debole, giustizia?

Hanno da dirci che se la giustizia non può essere assoggettata al tempo, allora la fretta non è un valore tutte le volte che impedisce alla giustizia di realizzarsi. Di fronte alla lentezza dei processi si dice che il ritardo della giustizia è per se stesso negazione della giustizia. Se la lentezza dei nostri processi non fosse cronica e vergognosa, sarebbe facile osservare che la negazione della giustizia è cosa diversa dal ritardo della giustizia. La giustizia che giunge tardi è pur sempre giustizia, tant'è che in ritardo possono giungere sia la giustizia sia l'ingiustizia. E chiunque abbia avuto l'esperienza di un contatto con i tribunali umani, sa quant'è diverso ottenere ragione, seppure con ritardo, dal

non ottenere ragione, seppure in fretta! La prima esperienza può lasciare un rimpianto, ma realizza l'attesa; la seconda è l'esperienza del fallimento dell'attesa. Tutto ciò va affermato contro la tentazione di risolvere il problema dei tempi della giustizia a scapito della giustizia stessa. Certamente quando parliamo di giustizia umana dobbiamo tener conto dei limiti delle azioni e realizzazioni dell'uomo. Non si devono temere i compromessi, se con questa parola s'intendono le soluzioni, storicamente condizionate e largamente imperfette, che consentono alle istituzioni di raggiungere al meglio (un meglio sempre relativo) i fini che si sono date. Si dovrà tener conto delle limitazioni di spesa, delle esigenze organizzative, della necessità che le regole siano quanto più possibile praticabili e semplici, della qualità delle persone disponibili, degli ostacoli creati dalla volontà degli uomini o dalla natura delle cose, ecc.

Una serie di limiti e condizionamenti allontana, insomma, in misura più o meno ampia, la giustizia umana dalla Giustizia ideale. Nessuna società destina alla giustizia risorse così grandi da assorbire quelle per la cura dei malati o per la istruzione dei giovani. Ed è bene che sia così, perché anche la realizzazione della giustizia nella società umana va perseguita in un contesto di equilibri complessivi: i compromessi, appunto<sup>1</sup>.

Non sono invece accettabili quelle soluzioni che sacrificano il valore giustizia alla velocità della risposta del giudice. Ad esempio, se la rapidità del



processo fosse perseguita a scapito della possibilità di sentire un testimone o effettuare un'indagine su aspetti essenziali perché taluno sia giudicato innocente o colpevole, il risultato della maggior velocità non sarebbe auspicabile, ed anzi sarebbe deprecabile.

### **3. La situazione in Italia**

Ma la lentezza dei processi è per noi un serissimo problema. Non soltanto perché l'Italia, entrata in Europa, si trova ad essere all'ultimo posto nella classifica negativa dei tempi processuali. Sempre più spesso ci piovono addosso condanne per la violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che all'art. 6 garantisce un processo *"entro un termine ragionevole"*. Le sanzioni contro l'Italia comportano, oltre a un onere finanziario (alcuni miliardi ogni anno), un'immagine squalificata sul piano dei rapporti internazionali.

Ma, a parte la dimensione internazionale, nel

processo penale sono sempre più frequenti i casi in cui il giudice dichiara la prescrizione del reato. È questo un attestato di impotenza e di fallimento della giustizia. La disciplina della prescrizione del reato è ferma al codice penale del 1930. Era adeguata al tipo di processo inquisitorio allora vigente, non lo è più dopo che l'impianto del processo è stato modificato in senso accusatorio dal codice del 1989. Sennonché il legislatore non si è curato di adattare le

regole del codice penale in tema di prescrizione del reato ai mutati meccanismi processuali. Oggi, con ritardo (il ritardo della giustizia è spesso, prima di tutto, ritardo di chi fa le leggi), ci si rende conto che un imputato dotato di una difesa agguerrita (il che di regola significa costosa) è in grado spesso di garantirsi l'impunità, creando ostacoli e lungaggini fino a far prescrivere il reato. Un evidente esempio di doppia ingiustizia: perché il processo lungo danneggia l'imputato innocente e premia quello colpevole; e perché la durata del processo rappresenta un costo sopportabile soltanto dagli imputati danarosi.

La modifica della disciplina della prescrizione del reato va quindi auspicata per una ragione di giustizia, ma non è l'unico rimedio alla durata del processo. I rimedi vanno cercati in altri interventi.

Interventi di prevenzione, anzitutto, e di riduzione della recidiva, sia con sistemi preventivi, sia con una dissuasione efficace.

Restando nel piano dei rimedi processuali e ordinamentali (in essi

compresi quelli relativi alle strutture e alle risorse):

1) occorre adoperarsi per l'aumento della produttività, che si può ottenere (senza che ne scapiti il "valore giustizia") mediante una migliore organizzazione dei mezzi (soprattutto l'elettronica, che ha già determinato significativi aumenti di produttività) e delle risorse umane. Ad esempio, la possibilità che il giudice possa avvalersi della collaborazione di assisten-

ti dotati di competenze giuridiche (il che oggi avviene soltanto nella Corte costituzionale e, più limitatamente, nella Corte di Cassazione) significa aumento di produttività a costi sopportabili;

2) è giusto pretendere dai magistrati il massimo di laboriosità (che c'è spesso, ma non sempre e non in tutti), anche se nessun impegno, per quanto generalizzato, saprebbe modificare in profondità la situazione attuale, stante la sproporzione tra la massa di lavoro e le risorse;

3) ma il vero nodo in tema di durata del processo consiste nelle regole del processo stesso. L'eccesso di complessità rende lo strumento impacciato e lento. Non tutte le regole sono necessarie ad ottenere un risultato giusto. Vi è una stratificazione frutto di ordinamenti passati. Non poche regole possono essere abbandonate senza sacrificio di una garanzia effettiva. Ad esempio, il sistema delle impugnazioni dovrebbe essere riscritto, considerando che la prova del fatto oggi si forma davanti al giudice nel processo di primo grado. L'impugnazione non dovrebbe riguardare, salvo eccezioni, la ricostruzione del fatto e si dovrebbe introdurre un filtro che consenta la valutazione della serietà dell'impugnazione, almeno per ridurre l'accesso alla Cassazione, oggi – unica Corte suprema al mondo in queste condizioni – travolta da decine di migliaia di ricorsi l'anno. Un unico giudizio sul fatto, circondato dal massimo di garanzie e svolto con grande accuratezza, è preferibile a un doppio giudizio affannato e frettoloso. Così come oggi accade, perché coloro che operano nel processo sono assillati dal problema dei ritardi cronici e dalla massa soffocante delle pendenze;

4) altrettanto importante è fornire al giudice strumenti efficaci contro le manovre dilatorie. Questo è un campo nel quale occorre procedere con cautela, perché il conferimento di tali poteri al giudice fa sorgere il timore di abusi. Tuttavia occor-


re un recupero di coerenza. Se al giudice si presta fiducia quando gli si affida la decisione sul merito della causa, ha senso il timore di dargli i poteri necessari a sbarrare il tavolo dalle manovre dilatorie, in modo da garantire che il processo avanzi speditamente? In altri sistemi l'idea che gli avvocati possano, scioperando, bloccare il funzionamento della macchina della giustizia è inconcepibile. Da noi lo si è accettato per lunghissimi periodi, a Napoli e non soltanto a Napoli, anche quando era chiaro che in questo modo ad essere avvantaggiati non erano di certo i cittadini onesti. Lo stesso criterio vale, sia chiaro, per lo sciopero dei magistrati (che, peraltro, è stato fatto soltanto in rarissimi casi e per brevissimi periodi). Se si ammette che il giudice possa scioperare, deve farlo senza compromettere la funzione giurisdizionale. Ma il caso dello sciopero degli avvocati e dei magistrati è un esempio estremo. Più importante è ciò che accade nella vita quotidiana delle aule giudiziarie. Qui la possibilità di semplificare l'andamento dei processi, decisiva rispetto al problema della loro durata eccessiva, è inadeguata e andrebbe rafforzata con l'eliminazione delle formalità inutili e la riduzione all'essenziale delle regole irrinunciabili.

#### **4. Quando il ritardo diventa ingiustizia**

È sempre più facile accorgersi che rischia di prendere piede, fino a diventare ovvia e passare inosservata, una doppia giustizia: quella destinata alle persone comuni e quella per i soggetti forti.

*Una doppia giustizia che, per ciò stesso, rappresenta la negazione della giustizia.* Per taluno diviene privilegio, per altri discriminazione.

Anche il tempo della giustizia risente di questa duplicità. Per chi ha scarse risorse



il tempo pesa in misura ben diversa di quanto pesi per chi può aspettare senza nessuna difficoltà. La riduzione della durata dei processi si presenta allora come un obiettivo valido in astratto sempre e per tutti, ma – in concreto – *“più giusto”* per coloro che nella società versano in situazioni sfavorite. È vero che costoro, di regola, sono più disposti ad attendere, perché le persone che conoscono il peso delle difficoltà sono abituate a portare pazienza. Ma è grave approfittare di questo atteggiamento dei poveri e dei deboli. Una società che tenda ad un livello di giustizia più alto deve prendere consapevolezza del fatto che la riduzione del tempo dell'attesa è, per chi versa in difficoltà, una questione di vitale importanza. Spesso il ritardo si traduce in costrizione ad accettare soluzioni ingiuste pur di porre fine all'attesa. Il che, di nuovo, significa ingiustizia. Ne sono consapevoli i soggetti forti, che sfruttano le disfunzioni del sistema giudiziario e nulla fanno per eli-

minarle, quando non ostacolano i tentativi di eliminarle.

#### NOTE

<sup>1</sup> È significativo, ad esempio, quanto prevede l'art. 17 della recente legge 3 agosto 1998, n. 269 (in tema di lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori “quali nuove forme di riduzione in schiavitù”). Il comma 2 di questo articolo stabilisce che i proventi delle multe e delle confische derivanti dall'applicazione della legge siano destinati per i 2/3 a specifici programmi finalizzati al recupero dei minori vittime dei reati previsti dalla legge stessa, mentre il residuo verrà destinato al recupero dei colpevoli dei reati medesimi soltanto *“nei limiti delle risorse effettivamente disponibili”*. È questo un caso assai chiaro della natura inevitabilmente compromissoria (in senso buono) della destinazione di qualunque risorsa economica limitata (e le risorse economiche non sono mai illimitate).